

CRON-639/2024

TRIBUNALE DI FOGGIA

III SEZIONE CIVILE

INTEGRAZIONI ARTICOLO 9, COMMA 3, LEGGE 3/2012

Tribunale di Foggia - R.G. n. 844/2019 V.G.

Ricorrente:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

Il ricorrente, rappresentato e difeso dallo Scrivente Avvocato Stefania Civitavecchia, come da mandato in atti, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n.3, così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2018 e non ricorrendo cause ostative, ha dato avvio alla procedura di composizione della crisi depositando istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il Ruolo di Organismo di Composizione della Crisi.

All'uopo, il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Foggia, nominava quale professionista incaricato, ex art. 15 – comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, il Dr. Eugenio Zimeo.

Dopo aver depositato telematicamente Accordo del debitore ed Attestazione, veniva nominato il Giudice Delegato, Dottorssa Caterina Lazzara che all'uopo, previa le dovute verifiche di cui agli articoli 7.8, e 9 legge 3/2012 emetteva decreto di fissazione di udienza per omologa onerando il Professionista OCC ai dovuti adempimenti di rito, nonché, assegnando ai creditori termine di cui all'articolo 11, 1 co. Legge 3/ 2012 per far giungere la espressione di voto.

A seguito di quanto sopra, con relazione in merito al consenso espresso dai creditori, il professionista OCC, Dottor Eugenio Zimeo evidenziava il mancato raggiungimento del quorum allegando le osservazioni pervenute.



tra cui quelle delle [redacted] di precisazione di un credito inferiore rispetto a quello contenuto nella proposta di accordo.

Ciò posto, in data 06.07.2020 il Giudice Delegato, Dottoressa Lazzara, con provvedimento testualmente osservava che; "...considerato che l'originaria proposta di accordo, sottoposta al voto dei creditori, prevedeva un debito dell'agenzia delle Entrate di € 26.087,29, ma in data 20/9/2020 l'Agenzia delle Entrate ha precisato all'OCC il proprio credito con dichiarazione di credito indicandolo nella somma complessiva di € 17.650,16 (differenza dovuta all'applicazione automatica della Legge n. 145/2018, del c.d. "saldo e stralcio" per cartelle esattoriali inferiori ad euro mille, per tributi non pagati relativi a tasse automobilistiche, tributi locali, multe, ammende ecc.); - considerato che la sensibile riduzione del credito [redacted] ha liberato risorse che il debitore aveva messo a disposizione dei creditori, che potrebbero essere devolute alla miglior soddisfazione dei creditori, con beneficio anche per [redacted] unico creditore che ha espresso parere sfavorevole".(allegato A)

All'uopo veniva fissata udienza ad hoc nel mese di luglio che veniva ad essere rinviata al mese di novembre, per problemi di salute del Professionista OCC, Dottor Zimeo.

Pertanto, alla udienza del 29.11.2020 comparivano le parti ed il GD concedeva termine di 15 gg per riformulare la proposta, tenuto conto che quella originaria non aveva ricevuto i consensi di legge, ovvero, onerando l'OCC al deposito della nuova proposta alla scadenza del suddetto termine e procedendo alla notifica ai creditori nel rispetto dei termini di cui all'articolo 11 legge 3 del 2012, ovvero, con fissazione di udienza al 17.12.2020 per omologazione, con svolgimento della stessa nella modalità delle trattazione scritta, indi, assegnando al ricorrente, all'OCC ed ai Creditori il termine di cinque giorni prima della udienza per far giungere note scritte.

Per tutto quanto sopra rappresentato, con le presenti integrazioni si riformula la proposta di Accordo come di seguito:



SITUAZIONE DEBITORIA.

Con le presenti integrazioni si elabora la proposta di Accordo in forma migliorativa rispetto alla precedente e così si definisce:

Credito Residuo [REDACTED] pari ad euro 19.534,69. Si propone la identica soddisfazione pari ad euro 11.287,20 come nella proposta precedente, ma si modifica il quantum nel piano di ammortamento atteso che le 84 rate saranno della somma cadauna di euro 134,37 a decorrere dal settimo mese successivo all'omologa e, comunque, dopo il pagamento in prededuzione del Professionista OCC, Dottor Eugenio Zimeo.

La proposta così riformulata è migliorativa rispetto alla precedente che prevedeva rate nella misura di euro 48,12 dalla numero 1 alla numero 60, per poi passare dalla 61esima rata alla 84esima rata nell'importo di euro 350,00.

Così riformulata la proposta si rispetta quanto indicato nel provvedimento del GD del 06.07.2020.

CREDITO Residuo [REDACTED] Si modifica rispetto alla precedente proposta tenuto conto della precisazione del credito effettuata dal creditore stesso, e pertanto, si propone la restituzione della somma intera di euro 17.650,16 in numero di 84 rate dell'importo cadauno di euro 210,12.

Così riformulata la proposta si rispetta quanto indicato nel provvedimento del GD del 06.07.2020.



**CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA  
ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE**

Alla luce del proposto Accordo del Debitore si palesa di tutta evidenza la convenienza dello stesso atteso che il debitore non possiede alcun bene immobile la cui valutazione di una eventuale liquidazione possa presentarsi conveniente.

**INTEGRAZIONE DETTAGLIO PAGAMENTI.**

Ciò posto in seguito alle integrazioni di cui sopra si dettano e si integrano nello specifico tempi e quantum dei pagamenti inerenti la intera debitoria:

**PAGAMENTI IN PREDEDUZIONE.**

In caso di omologa, il primo pagamento che si compirà sarà quello in prededuzione del Professionista OCC, Dottore Eugenio Zimeo, come indicato nella precedente proposta di Accordo.

**PAGAMENTI SUCCESSIVI ALLA PREDEDUZIONE.**

dal 7° MESE al 90° mese, la rata è di euro 344,49 con saldo delle debitorie [REDACTED].



In caso di accettazione della proposta del Preposto Accordo del Debitore i Creditori comunicheranno al Signor [REDACTED] l'IBAN presso cui poter effettuare i dovuti bonifici.

Lo Istante Debitore, [REDACTED] invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

#### CONCLUSIONI

Il Debitore [REDACTED] consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che l'ACCORDO DEL DEBITORE così proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i Suoi creditori avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

L'Accordo del Debitore così proposto, appare la migliore alternativa che permette di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile.

Si resta in attesa delle decisioni in merito alla proposta di Accordo così come sopra prospettata.

San Severo , li 09.11.2020

Avvocato Stefania Civitavecchia.



Allegato A) Provvedimento del GD del 06.07.2020.



## TRIBUNALE DI FOGGIA

*Terza Sezione Civile*

Il Giudice delegato

vista la proposta di accordo di composizione della crisi ex artt. 7 ss. Legge n. 3/2012 formulata da [REDACTED] assistito dall'avv. Stefania Civitavecchia;

- letta la relazione dell'O.C.C., dott. Eugenio Zimeo, professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co. 9, l.3/2012, completa dell'attestazione di fattibilità del piano;

- rilevata la propria competenza, la non assoggettabilità a procedure concorsuali di [REDACTED] e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 9, 6 co.2 lett A), 7 e 8, L. n. 3/2012;

- visto il proprio decreto emesso all'udienza del 28/10/2020 con il quale è stata fissata l'udienza ex art. 10 L. n. 3/2012;

- rilevato che la proposta definitiva del 9/11/2020 depositata l'11/11/2020, prevede, a fronte di una debitoria complessiva composta da

° [REDACTED] € 17.650,16

° [REDACTED] € 19.534,69

**TOTALE € 37.184,85**

\* il pagamento integrale, in prededuzione, dei compensi all'O.C.C., per € 2.867,49 comprensivo di accessori, in 6 rate mensili a decorrere dalla omologa dell'accordo;

\* il pagamento degli altri creditori con rate dal 7° al 90° mese, con rata di complessivi € 344,49, nei seguenti termini,

° debito verso [REDACTED] pari ad euro 19.534,69, soddisfatto nella misura di € 11.287,20 (57,7%) a mezzo di 84 rate mensili dell'importo di € 134,37 ciascuna, a decorrere dal settimo mese successivo all'omologa;



° debito verso [REDACTED] pari ad € 17.650,16 (di cui € 15.928,99 in privilegio e € 1.721,17 chirografo) soddisfatto in misura integrale nella percentuale del 100%, a mezzo di 84 rate mensili di € 210,12 ciascuna, a decorrere dal settimo mese successivo all'omologa;

- rilevato che al soddisfacimento dei creditori il ricorrente destina una parte del proprio reddito da lavoro, nella misura di € 350,00 mensili per 7 anni;
- considerato che il reddito da lavoro dipendente costituisce l'unica propria fonte di reddito del [REDACTED] assunto a tempo indeterminato presso la [REDACTED], con mansioni di commesso addetto alle vendite, ed un reddito medio mensile di € 1.430,00, non essendo il ricorrente proprietario di immobili e di mobili registrati, al di fuori di una autovettura [REDACTED];
- visto il decreto di apertura della procedura emesso all'udienza del 28/10/2020, con il quale è stata fissata l'udienza ex art. 10, comma 1, con onere all'OCC di comunicare ai creditori la proposta ed il decreto;
- verificata la comunicazione ai creditori della proposta e del piano, nel rispetto del termine di 30 giorni prima l'udienza;
- considerato che i crediti ammessi al voto ammontano a complessivi € 37.184,85 e che ai fini del raggiungimento dell'accordo è necessario il consenso di almeno il 60% di tali crediti ai sensi dell'art. 11, comma 2, L. n. 3/2012;
- rilevato che nei termini assegnati sono pervenute dichiarazioni negative di voto solo da parte della:
  - \* [REDACTED] relativamente alla sola cartella di pagamento n. 04320130009182321000 (Regione Puglia) per € 461,47onde i consensi complessivamente conseguiti ammontano a crediti per complessivi € 12.546,90 (96,45%) (anche in forza del consenso tacito della Itacapital s.r.l.), che rappresentano il 96,45% della debitoria;
- considerato che, alla luce della percentuale dei consensi, l'accordo deve ritenersi raggiunto;
- considerato che l'O.C.C. ha eseguito la comunicazione ai creditori della relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 L. 3/2012, accompagnata dal testo dell'accordo;





- considerato che l'organismo di composizione della crisi, decorso il termine di dieci giorni dalla comunicazione della relazione sui consensi e del testo dell'accordo, con relazione depositata il 16/12/2020 ha riferito che [REDACTED] ha contestato l'accordo relativamente al credito portato dalla cartella di pagamento n. 04320130009182321000;
- ritenuto che la contestazione sollevata vada superata considerando che il credito, seppur chirografario, viene soddisfatto integralmente senza falcidia; onde non la contestazione è immotivata ben potendo i crediti chirografari essere soddisfatti anche in maniera dilazionata;
- considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative ed ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con argomentazioni logiche ed esaustive, condivise da questo decidente e da intendersi qui richiamate;
- considerato, dunque, che la proposta di accordo soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9 della Legge n. 3/12, e che il piano è stato approvato con una percentuale di consensi superiore a quella minima prevista dalla legge, onde ricorrono i presupposti di legge per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi in oggetto;
- ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, L. n. 3/2012, deve pure procedersi alla nomina di un liquidatore cui affidare le somme conseguite dal [REDACTED] che provvederà a distribuire ai creditori in conformità al piano;
- ritenuto di dovere conferire tale incarico allo stesso O.C.C., dott. Eugenio Zimeo;  
visti gli artt. 12 e 13 L. n. 3/2012;

#### OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi proposto da [REDACTED] [REDACTED] in data 9/11/2020, depositato nel fascicolo telematico l'11/11/2020;

#### NOMINA

liquidatore il dott. Eugenio Zimeo, disponendo che lo stesso provveda a ricevere le somme da [REDACTED] a distribuirle ai creditori in conformità al piano;

#### DISPONE

che il ricorrente provveda all'effettuazione dei pagamenti secondo le modalità e nei termini previsti nell'accordo, con l'avvertimento che in caso di mancata osservanza dello stesso ciascun creditore sarà legittimato a richiederne la risoluzione ai sensi dell'art. 14, comma 2 L. n. 3/2012;



DISPONE

che l'O.C.C. dott. Eugenio Zimeo provveda a vigilare sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e provvedendo, ai sensi dell'art. 13 comma 2 L. n. 3/2012, a risolvere le eventuali difficoltà che dovessero insorgere;

DISPONE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito ufficiale del Tribunale di Foggia e presso il Registro delle Imprese, a cura della Cancelleria.

Si comunichi al ricorrente, ed all'O.C.C. Liquidatore dott. Eugenio Zimeo.

Foggia, 02/10/2021.

Il Giudice delegato  
(dott.ssa Caterina Lazzara)

TRIBUNALE DI FOGGIA  
IN DATA 06.10.2021  
CANCELLIERA  
Antonio Carozzino  
*Caterina Lazzara*

